

## Accensione fuochi per esigenze personali in bosco

È consentita, nei soli periodi non a rischio, con le precauzioni previste dal Regolamento forestale, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o la cottura di vivande.

Nel rispetto delle precauzioni sottoindicate è inoltre sempre consentita l'accensione delle carbonaie e di fuochi nei braceri, barbecue o in altre strutture fisse presenti nelle aree attrezzate, autorizzate a tale scopo.

In qualsiasi caso di accensione di fuochi devono essere sempre rispettate le seguenti precauzioni:

- utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca;
- adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata, in relazione alla sua combustibilità e alle condizioni climatiche di ventosità;
- osservare una costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento.
- in caso di aree attrezzate non accendere fuochi al di fuori di braceri, barbecue e strutture fisse presenti nelle stesse aree;
- osservare le prescrizioni e le precauzioni specificamente indicate per l'uso delle aree attrezzate.

**Se avvisti un incendio di bosco chiama subito uno dei seguenti numeri:**

**800 425 425**

S.O.U.P. - Sala Operativa Unificata Permanente  
della Regione Toscana

**1515**

Corpo Forestale dello Stato

**115**

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

- Quando c'è vento o nei periodi ad alto rischio, mai bruciare i residui vegetali vicino al bosco
- Se fai un picnic, accendi il fuoco solo nelle aree appositamente attrezzate
- Non abbandonare i rifiuti nel bosco.
- Non gettare mozziconi di sigaretta dall'auto
- Ricorda che è vietato rinnovare il pascolo bruciandolo

A cura di:

Regione Toscana Giunta Regionale  
Antincendi Boschivi  
Tel. 055 4383757

[www.regione.toscana.it/agricoltura/incendiboschivi](http://www.regione.toscana.it/agricoltura/incendiboschivi)

REGIONE  
TOSCANA



# Incendi boschivi

**Norme di prevenzione  
del territorio toscano  
per abbruciamenti  
e accensione fuochi**



## Abbruciamento di residui vegetali

In caso di abbruciamenti di residui vegetali è importante conoscere alcuni elementi per evitare che i fuochi sfuggano al controllo. Gli abbruciamenti sono consentiti alle seguenti condizioni:

- che le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
- che il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico;
- che il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 cm. nel caso di triturazione e i 5 cm. nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.

Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti norme antincendi.

### Norme generali di prevenzione AIB

In caso di **abbruciamento di residui vegetali**, sono **due le prescrizioni antincendio** del Regolamento Forestale della Toscana **valide tutto l'anno**, indipendentemente dal periodo a rischio e dalla distanza dal bosco o dagli impianti di arboricoltura da legno:

**1) è espressamente vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento intenso.**

Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).

**2) l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.**

Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).

L'abbruciamento di residui vegetali provenienti da potature e/o interventi forestali, all'interno dei boschi, degli arbusteti e degli impianti di arboricoltura è assolutamente vietato nei periodi a rischio e soggetto ad autorizzazione nei periodi non a rischio. Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi)

Nei periodi a rischio, nei boschi e arbusteti dei comuni classificati a rischio particolarmente elevato la sanzione è di 2.066,00 euro.

### Norme AIB valide nel periodo a rischio: dal 1/7 al 31/8 Salvo ulteriori periodi a rischio approvati dalle province

Gli abbruciamenti di residui vegetali nella **fascia di 200 metri dal bosco**, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno **non sono consentiti** nei periodi a rischio incendi. Sanzione: 240,00 euro.

Gli abbruciamenti nella **fascia oltre i 200 metri dal bosco**, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno sono **consentiti dall'alba e fino alle 10 del mattino**.

Sanzione: 240,00 euro.

Nei **castagneti da frutto** gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da ripulitura/potatura sono consentiti a condizione che siano effettuati:

- dall'alba e fino alle 9 del mattino;
- in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione;
- concentrando il materiale in piccoli cumuli.

Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni: 240,00 euro.

Le Province hanno comunque la facoltà di vietare sia gli abbruciamenti nella fascia oltre i 200 metri, sia quelli all'interno dei castagneti da frutto.

### Norme AIB valide nei periodi non a rischio

Gli abbruciamenti nella fascia di 50 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno e gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da ripulitura di **castagneti da frutto** sono consentiti a condizione che siano effettuati:

- in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione;
- concentrando il materiale in piccoli cumuli.

Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni: 120,00 euro.

Per gli abbruciamenti nella **fascia oltre i 50 metri dal bosco**, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno valgono le norme generali.

Sanzione: 120,00 euro.

**Legislazione antincendi boschivi**  
**L.R. 39/2000 Legge Forestale della Toscana**  
**D.P.G.R. 48/R dell'8/8/2003 Regolamento Forestale della Toscana e successive modifiche introdotte con D.P.G.R. 32/R del 16/3/2010**